Penale Sent. Sez. 3 Num. 35637 Anno 2026
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MENGONI ENRICO
Data Udienza: 16/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore europeo delegato-ufficio di Bologna nel procedimento a carico di Special Cars s.r.l., rappresentata *pro tempore* da Sibillano Nicoletta

avverso l'ordinanza del 6/5/2026 del Tribunale del riesame di Trani;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino in funzione di Procuratore europeo delegato, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza;

udite le conclusioni del difensore della società indagata, Avv. Vincenzo Papeo, che ha chiesto dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6/5/2026, il Tribunale del riesame di Trani accoglieva l'istanza presentata ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse della "Special Cars s.r.l.", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così annullando il decreto di sequestro preventivo emesso il 9/3/2026 dal Giudice per

le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo a numerose contestazioni di cui al d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore europeo delegato-ufficio di Bologna, deducendo la violazione dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen. Si premette che la società citata era stata già destinataria di un analogo decreto di sequestro preventivo, eseguito in via diretta sulla somma di 41.287,56 euro, poi annullato dal G.i.p. sul presupposto che non era stata dimostrata la derivazione diretta dell'importo medesimo dal reato contestato, come richiesto dalla sentenza "Massini" del massimo Consesso di questa Corte, n. 13783 del 26/9/2024. Si precisa, poi, che il Pubblico Ministero aveva quindi richiesto un nuovo decreto di sequestro preventivo sulla medesima somma, questa volta per equivalente, poi emesso dal G.i.p. di Trani con il citato provvedimento del 9/3/2026. Tutto ciò richiamato, il Procuratore ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata, che avrebbe assegnato al giudicato cautelare un'ampiezza non consentita dal legislatore; in particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che lo stesso giudicato si sarebbe formato su un differente provvedimento, sostenuto da una finalità (la confisca diretta) diversa da quella che fonderebbe il secondo decreto di sequestro preventivo (la confisca per equivalente), cosicché i profili riguardanti quest'ultima non sarebbero stati trattati e, dunque, in ordine agli stessi non opererebbe alcuna preclusione derivante dal giudicato cautelare, diversamente da quanto sostenuto dal Collegio del riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Occorre richiamare, in primo luogo, la scansione cronologica della presente vicenda cautelare, perché essenziale per la decisione sulla censura proposta.

5.1 Con decreto del 3/9/2025, il G.i.p. del Tribunale di Trani disponeva: a) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto diretto del reato, costituito dalle disponibilità liquide di alcune società, tra le quali – per quanto qui rileva – la "Special Cars s.r.l.", fino all'ammontare di 2.671.026,49 euro (capi 7 e 14); b) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di valore equivalente al profitto del reato nella disponibilità della stessa società, ancora fino alla concorrenza della somma citata, quanto al delitto di cui al capo 7), per la parte rimasta incapiente dal sequestro cui alla precedente lettera a), ai sensi degli artt. 12-*bis*, d. lgs. n. 74 del 2000, 53, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231; c) il sequestro finalizzato alla confisca di beni di valore equivalente al profitto del reato in disponibilità di numerosi indagati, persone fisiche, ancora (tra gli altri importi) per la somma di 2.671.026,49 euro.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5.2. Con ordinanza del 13/2/2026, lo stesso Giudice per le indagini preliminari, accogliendo parzialmente l'istanza formulata dalla "Special Cars s.r.l.", disponeva il dissequestro della somma di 41.287,56 euro, rinvenuta su un conto corrente della società, oltre che delle quote sociali della stessa, con la restituzione all'avente diritto Nicoletta Sibillano; di questi valori, infatti, non era ritenuta provata la derivazione diretta dai reati in rubrica.

5.3. Con richiesta avanzata in pari data, il Procuratore delegato europeo, Ufficio di Bologna, chiedeva al G.i.p. del Tribunale di Trani il (nuovo) sequestro della somma di 41.287,56 euro, evidenziando che la stessa doveva rientrare nei valori per i quali è obbligatoria la confisca e quindi, in fase cautelare, il sequestro per equivalente ai sensi degli artt. 19-53, d. lgs. n. 231 del 2001, a ciò ricollegando la contestazione – mossa alla "Special Cars" – del reato di cui all'art. 25-*quinquiesdecies*, stesso decreto, contenuta nel capo 15) dell'incolpazione provvisoria.

5.4. Con decreto del 9/3/2026, il G.i.p. del Tribunale di Trani accoglieva la richiesta, disponendo il sequestro preventivo per equivalente dell'importo citato, rinvenuto sul conto corrente della società in esame, con revoca del decreto di dissequestro del 13/2/2026.

5.5. Questo decreto era infine annullato dal Tribunale del riesame di Trani, con l'ordinanza del 6/5/2026 qui impugnata.

6. Così ricostruita la scansione temporale della vicenda, la Corte osserva che il ricorso del Procuratore europeo deve essere rigettato.

6.1. L'ordinanza impugnata, infatti, ha correttamente evidenziato che lo stesso Procuratore avrebbe dovuto appellare il provvedimento di dissequestro emesso dal G.i.p. il 13/2/2026, anziché proporre una nuova domanda cautelare fondata sui medesimi argomenti già affrontati, peraltro in senso adesivo, con la precedente ordinanza del 3/9/2025. In particolare, l'eventuale impugnazione di cui all'art. 322-*bis* cod. proc. pen. avrebbe dovuto censurare la caducazione del vincolo sulla somma di 41.287,56 euro, con restituzione alla "Special Cars", in quanto sullo stesso importo gravava - sin dal provvedimento genetico - anche il sequestro finalizzato a confisca per equivalente, disposto ai sensi dei già citati artt. 19-53, d. lgs. n. 231 del 2001. Come evidenziato anche dal difensore nel corso della discussione odierna, dunque, il denaro in oggetto era stato sottoposto a vincolo sotto una duplice e concomitante causa, ossia in via diretta e per equivalente, e l'ordinanza del 13/2/2026 ne aveva fatto venir meno soltanto la prima (di cui alla lett. a) del provvedimento del 3/9/2025), lasciando l'altra, invece, efficace e vigente, peraltro ancora alla data odierna, tale dunque da risultare ormai coperta da giudicato cautelare.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6.2. Ne consegue, pertanto, che, a seguito dello stesso provvedimento di dissequestro, appena richiamato, il Pubblico Ministero non avrebbe dovuto reiterare una richiesta di applicazione di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, con oggetto la somma più volte citata, in quanto lo stesso vincolo era stato già disposto su quell'importo, per il medesimo titolo, ed era ancora in esecuzione, in quanto non inciso dall'ordinanza di dissequestro del 13/2/2026, che – si ribadisce – aveva revocato la misura genetica limitatamente all'altro titolo riscontrato, finalizzato alla confisca in via diretta.

6.3. La decisione del Tribunale del riesame, pertanto, non può essere censurata, avendo correttamente riscontrato la reiterazione di un'istanza cautelare fondata sugli stessi argomenti già in precedenza valutati nel provvedimento genetico, peraltro in senso integralmente adesivo alla richiesta di sequestro formulata dal Pubblico Ministero.

6.4. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale